

ECM

Educazione Continua in Medicina

Attenzione:

La seguente è una breve guida relativa al sistema ECM esemplificativa e propedeutica allo svolgimento della prova d'esame.

- **COSA SIGNIFICA ECM**

ECM significa **Educazione Continua in Medicina**, ed è l'acronimo che indica il sistema di formazione per gli operatori sanitari

Il **sistema ECM** funziona, nella pratica, attraverso un sistema di crediti che ciascun professionista deve acquisire per poter essere in regola con gli obblighi formativi.

I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dagli operatori sanitari. Sono assegnati da un Provider ad ogni evento formativo a seguito dell'accertamento dell'apprendimento da parte dei docenti/tutor del programma formativo. Sono validi su tutto il territorio nazionale.

- **QUAL È L'ENTE DI RIFERIMENTO PER L'EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA?**

Dal primo gennaio 2008, con l'entrata in vigore della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, l'**Agenas** (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) è divenuto il punto di riferimento per l'ECM. Precedentemente la Formazione Continua era gestita direttamente dal Ministero della Salute.

- **COS'È IL CO.GE.A.P.S.?**

Il Co.Ge.A.P.S., Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie, è il custode ultimo dei crediti ECM di ciascun professionista sanitario.

Si tratta di un Organismo Nazionale che riunisce tutte le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti coinvolti nel sistema ECM, ha quindi il compito di fornire agli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali, una piattaforma condivisa che permette la registrazione dei **crediti ECM** acquisiti da ogni professionista della sanità e il rilascio delle attività svolte, che attestino il numero dei crediti validi per il rispetto dell'obbligo formativo

- **CHI È SOTTOPOSTO ALL'OBBLIGO DI OTTENERE CREDITI ECM?**

Tutto il personale del settore sanitario, medico o non medico, dipendente o libero professionista, operante sia nel pubblico che nel privato.

- **L'ECM È UN OBBLIGO?**

La formazione continua è un obbligo normativo e deontologico, e in quanto tale va recepito e rispettato.

L'obbligo della Formazione Continua per il professionista sanitario che svolga la sua attività sia come libero professionista che come dipendente, è previsto dal D.Lgs 502/1992, art.16 bis – sexies, ed in particolare dall'art. 16 quater (Incentivazione alla formazione continua), in base al quale "la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale (...), per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private....."

Art. 10 Codice Deontologico - Conoscenza, Formazione e Aggiornamento: L'Infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate dalla comunità scientifica e aggiorna le competenze attraverso lo studio e la ricerca, il pensiero critico, la riflessione fondata sull'esperienza e le buone pratiche, al fine di garantire la qualità

e la sicurezza delle attività. Pianifica, svolge e partecipa ad attività di formazione e **adempie agli obblighi derivanti dal programma di Educazione Continua in Medicina.**

L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine. Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo

- **QUANTI CREDITI FORMATIVI ECM BISOGNA OTTENERE?**

L'obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC (Commissione Nazionale Formazione Continua) ed è, per il triennio in corso, pari a 150 crediti formativi.

La certificazione che ciascun professionista abbia acquisito regolarmente i crediti formativi obbligatori compete esclusivamente all'Ordine di appartenenza.

Tutti i crediti accumulati oltre i 150 ECM non vengono conteggiati ai fini dell'obbligo formativo triennale e non possono essere spostati al triennio successivo.

- **COME OTTENERE CREDITI ECM?**

Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni né sulle tipologie formative utilizzabili

Vi sono diversi modi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge in materia di crediti formativi.

Si può partecipare ad [eventi RES \(Formazione Residenziale\)](#), fare **Formazione a Distanza (FAD)** o **sul Campo (FSC)** o **Formazione mista (blended)**

- **COS'È LA FORMAZIONE RESIDENZIALE (RES)?**

Per **Formazione Residenziale** si intende l'attività didattica svolta in un luogo fisico finalizzata all'aggiornamento professionale. Essa include, oltre alla formazione Residenziale classica (i Corsi in aula), Convegni, Congressi, Conferenze, Simposi, che hanno ottenuto l'accreditamento ECM. Anche le videoconferenze sono tuttavia considerate parte della Formazione RES.

- **COS'È LA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)?**

Vengono chiamati **Formazione a Distanza (FAD)** tutti i Progetti educativi in cui Docente e Discente non si trovano nello stesso luogo. Può essere svolta con strumenti informatici o cartacei ed e-learning.

È possibile anche la FAD sincrona, ossia l'organizzazione di un Evento Formativo in cui, pur non essendo nello stesso luogo, docente e Discente sono presenti nello stesso tempo, in real-time.

COS'È L'FSC?

FSC è l'acronimo di Formazione sul Campo.

L'FSC è la formazione che viene svolta all'interno dell'attività lavorativa, ad esempio all'interno di strutture sanitarie o comunque basandosi sulle competenze di professionisti impegnati in attività assistenziale o clinica.

Si tratta perciò di una modalità di formazione decisamente orientata all'interattività e alla pratica.

L'FSC può essere erogata tramite training individualizzato, gruppi di miglioramento e attività di ricerca.

Si possono accumulare tutti e 150 crediti anche in un solo anno.

Il Professionista deve però assolvere in qualità di Discente di Eventi erogati da Provider accreditati ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.

Il restante 60% può essere maturato tramite le seguenti tipologie: Tutoraggio individuale, Docenze in eventi ECM, Pubblicazioni scientifiche, Crediti esteri, Sperimentazioni Cliniche e Autoformazione

• **COS 'E' IL DOSSIER FORMATIVO?**

Il Dossier Formativo (DF) è espressione della programmazione dell'aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione rispetto alla Professione.

Il Dossier Formativo può essere realizzato come DF individuale e DF di gruppo. Quest'ultimo può essere presentato dalle Aziende Sanitarie Pubbliche e Private o dagli Ordini. Nella programmazione del Dossier Formativo si individuano i bisogni formativi da soddisfare per ogni macro-area.

Con il Dossier Formativo si può ottenere uno speciale bonus. Le condizioni per acquisirlo sono:

- Costruzione del Dossier Formativo
- La sua congruità con la Professione esercitata
- La coerenza, relativamente alle aree, di almeno il 70% tra il Dossier programmato e quello effettivamente realizzato.

Il bonus, quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo Professionista, è quantificato nella misura massima di 50 crediti ECM, di cui 30 assegnati nel triennio in cui si costruisce il Dossier Formativo e gli ulteriori 20 nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il Dossier Formativo.

• **COSA SONO ESONERI E SENZIONI**

Gli Esoneri e le Esenzioni sono **diritti** di cui il professionista può usufruire previa richiesta da effettuare attraverso l'inserimento nel portale Co.Ge.A.P.S., corredato da opportuna certificazione allegata.

Le richieste inserite, vengono successivamente validate dall'Ordine.

Per gli **Esoneri** si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.1 (Esoneri) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

ESENZIONE

L'esenzione può essere richiesta quando il Professionista si trova in una situazione di sospensione dell'attività professionale o incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa.

L'esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi.

Gli eventuali crediti conseguiti nei periodi di esenzione non vengono considerati validi e sono annullati sul Co.Ge.A.P.S.

Le tipologie previste dalla normativa sono:

- a) congedo maternità e paternità;
- b) congedo parentale e congedo per malattia del figlio;
- c) congedo per adozione e affidamento;
- d) aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale;
- e) congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap;
- f) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- g) permesso retribuito per i Professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- h) assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- i) richiamo alle armi come previsto dal D.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all'estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
- j) aspettativa per incarico di Direttore Sanitario Aziendale, Direttore Socio-Sanitario e Direttore Generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
- k) aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
- l) aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- m) professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero;
- n) congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);

o) professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale (si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro).

ESONERO

L'esonero non attribuisce crediti ma costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale.

È un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del Professionista sanitario che sta regolarmente frequentando Corsi di Laurea triennale, di Laurea Specialistica o di Laurea Magistrale, Corsi di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master Universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno e Corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU.

La misura dell'esonero dall'obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza.

Quindi per ogni anno di frequenza si riceve l'esonero dall'obbligo formativo triennale.

Ogni anno si è esonerati per un terzo dell'obbligo, ovvero 50 ECM con obbligo triennale di 150.

Dalla Home del proprio profilo su Co.Ge.A.P.S. si potrà accedere alla sezione "esenzioni ed esoneri". Qui si potrà selezionare la tipologia di richiesta: "esonero".